

COMUNE DI PISTOIA**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE A CARATTERE
COMMERCIALE DI ARTICOLI DI HOBBISTICA, OPERE DEL PROPRIO INGEGNO E
ARTIGIANATO LOCALE**

- ART. 1: Oggetto del Regolamento
ART. 2: Istituzione, metodi e criteri per le “manifestazioni straordinarie”
ART. 3: Soggetti ammessi a partecipare
ART. 4: Settori merceologici ammessi e non ammessi
ART. 5: Obblighi e divieti per i partecipanti
ART. 6: Decadenza ed inibizione
ART. 7: Responsabilità
ART. 8: Sanzioni

ART. 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento fissa le norme che disciplinano la partecipazione a “manifestazioni straordinarie a carattere commerciale di articoli di hobbistica, opere del proprio ingegno e artigianato locale” (di seguito: “manifestazioni straordinarie”), da parte di chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, categoria che l’art. 11, comma 2, lettera i) della Legge Regionale Toscana 07/02/2005, n. 28, “Codice del Commercio”, esclude dall’ambito di applicazione del Codice stesso
2. L’organizzazione di manifestazioni di tal genere è intesa dall’Amministrazione Comunale come strumento atto a favorire l’incontro della domanda e dell’offerta di beni che sfuggono alle logiche distributive commerciali tradizionali ed è finalizzata alla creazione di eventi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale, sia per i cittadini pistoiesi che per incrementare sempre più l’interesse turistico per gli avvenimenti della città. In particolar modo tali manifestazioni saranno di supporto ad eventi già organizzati da associazioni, pro loco e associazioni di categoria con la prevalenza per le zone collinari e montane.

ART. 2: Istituzione, metodi e criteri per le “manifestazioni straordinarie”

1. Le “manifestazioni straordinarie” sono stabilite in un calendario, sentite le associazioni, pro loco e soggetti competenti delle realtà collinari e montane. Sono istituite dalla Giunta Comunale che, con proprio atto deliberativo adotterà le linee guida per la calendarizzazione delle stesse e per la fissazione degli indirizzi relativi alla loro durata ed eventuale priorità di genere tra le iniziative commerciali compendiate dal comma 1 dell’articolo 1.
2. Le deliberazioni della Giunta Municipale, di cui al comma 1, fatto salvo il principio del pubblico bando e della parità di condizione tra gli aspiranti, dispongono alternativamente: l’organizzazione diretta delle “manifestazioni straordinarie” da parte del Comune, con incarico al dirigente competente per la selezione degli operatori da ammettere alla stessa; l’affidamento della gestione delle “manifestazioni straordinarie” ad un soggetto “gestore” con incarico al dirigente competente per la sua selezione. La Giunta Municipale è competente per l’istituzione, anche in via sperimentale e con validità annuale, di ulteriori mercatini, per l’eventuale spostamento della dislocazione e del periodo di svolgimento di quelli indicati nel punto precedente anche a causa della concomitanza con altre manifestazioni a carattere locale, per la cessazione degli stessi, per mancanza di operatori partecipanti o di associazioni in grado di curarne l’organizzazione e la gestione, oppure per qualsiasi motivata ragione di pubblico interesse.

3. Le selezioni di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di criteri espressamente definiti nella deliberazione della Giunta Comunale che istituiscono e regolano le "manifestazioni straordinarie", nel rispetto degli articoli seguenti.

ART. 3: Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono denominati **hobbisti** coloro i quali, non essendo in possesso di titolo abilitativo per il commercio su area pubblica, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario ed occasionale proprie merci di modico valore. Gli hobbisti non potranno partecipare per più di 12 manifestazioni, in un anno, nel Comune di Pistoia.
2. Sono denominati **operatori dell'ingegno** coloro i quali espongono per la vendita opere del proprio ingegno di modico valore, pur non rientrando nella categoria del commercio. Trattasi di creazioni oggetto di diritto d'autore e quelle derivanti da un processo produttivo che si ricollega ad un'invenzione brevettata e/o registrata; nonché le creazioni di valore più modesto non coperte da una protezione quale brevetto o registrazione, che siano però frutto di un'elaborazione originale dello scopritore/inventore/autore. Gli operatori dell'ingegno non potranno partecipare per più di dodici manifestazioni, in un anno, nel Comune di Pistoia.
3. Sono denominati **artigiani locali** coloro i quali espongono e vendono i prodotti della propria manualità finalizzata all'esecuzione di oggettistica varia, per la valorizzazione e la salvaguardia della cultura rurale del territorio pistoiese e, più in generale, toscano. Gli artigiani locali non potranno partecipare per più di dodici manifestazioni, in un anno, nel Comune di Pistoia.
4. Hobbisti, operatori dell'ingegno e artigiani locali potranno creare direttamente nel luogo di occupazione del suolo pubblico i propri manufatti, per attrarre clientela e dimostrare che quanto posto in vendita sia effettivamente opera della propria creatività.

ART. 4: Settori merceologici ammessi e non ammessi

1. Gli **hobbisti** possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - cose vecchie e usate: opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, complementi di arredo, tappeti e arazzi, tessuti, ecc...
 - oggetti da collezione: filatelia, numismatica, libri, stampe, fumetti, spartiti, riviste, giornali, dischi, mappe, cartoline, fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, radio e altri apparati di riproduzione sonora, strumenti musicali, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, attrezzi da lavoro, soprammobili, ecc...
2. Gli **operatori dell'ingegno** possono vendere i prodotti del proprio ingegno e della propria creatività, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: opere letterarie, musicali, delle arti figurative (pittura, scultura, grafica e simili), tecnico-scientifiche, oppure decorazioni realizzate a mano, bigiotteria, accessori, oggettistica, composizioni floreali, ecc...
3. Gli **artigiani locali** possono esporre e vendere esclusivamente oggetti provenienti dalla propria lavorazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: cotto, ceramiche, pizzi e merletti, lavorazioni a maglia, ricami, impagliati, lavorazioni in legno o metallo, ecc...
4. In ogni caso, con riferimento ai settori merceologici ammessi ai tre precedenti commi, hobbisti, operatori dell'ingegno ed artigiani locali, devono svolgere tale attività in modo occasionale, saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione, senza organizzazione di mezzi, ed il relativo reddito deve rientrare, dal punto di vista fiscale, nelle previsioni dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del D.P.R. 917/1986 ("Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente").
5. E' fatto assoluto divieto di vendita e/o scambio di oggetti di antichità o di interesse storico/artistico o archeologico; gioielli e oggetti preziosi in genere; esplosivi e armi di qualsiasi genere o tipo; oggetti di antiquariato e tutto ciò che è sottoposto ai vincoli di cui al "Codice dei Beni Culturali" (D. Lgs. n. 42/2004); materiale pornografico o comunque contrario al pubblico decoro; animali; prodotti alimentari, anche se confezionati all'origine e

somministrazione; particolari tipologie di oggetti che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico preminente, siano ritenuti da escludersi dall'esposizione e vendita al pubblico, in quanto non ammissibili ai sensi del presente Regolamento.

ART. 5: Obblighi e divieti per i partecipanti

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'operatore è soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione del C.O.S.A.P. L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico avrà validità per la sola manifestazione straordinaria a carattere commerciale per la quale è riferita e conferirà diritto all'occupazione per la superficie massima stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale potrà stabilire, per ogni singola manifestazione straordinaria a carattere commerciale, oltre all'applicazione del C.O.S.A.P. e della T.A.R.I., altri costi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza che dovessero rendersi di volta in volta necessarie, da porre in capo ai partecipanti e/o al soggetto gestore.
3. L'attività potrà essere svolta esclusivamente dalla persona autorizzata, eventualmente coadiuvata da un familiare o altra persona indicata nella domanda di partecipazione e successivamente nell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
4. Non sarà consentito sostare con automezzi, gli operatori potranno utilizzare gazebo o ombrelloni, privi di scritte pubblicitarie, a copertura del proprio tavolo di esposizione. Gli operatori dovranno provvedere autonomamente all'installazione della propria attrezzatura (tavoli, sedie, gazebo, ecc...) con divieto assoluto di infiggere al suolo chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo e posizionati in modo da garantire la sicurezza per i passanti e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, con le prescrizioni che verranno di volta in volta impartite dalle autorità competenti. Gli operatori risponderanno personalmente in solido per danni a persone e animali, o pericolosità, che gli oggetti esposti e eventuali attrezzature non formalmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
5. L'Amministrazione Comunale non si occuperà della fornitura di energia elettrica. Ciascun partecipante sarà tenuto a dotarsi di "pacchi batteria", con divieto assoluto di utilizzare generatori di corrente a combustibile.
6. L'operatore partecipante alle "manifestazioni straordinarie", fatta salva l'entrata in vigore di espresse discipline normative in materia, deve essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (non fiscali) e provvedere alla compilazione e rilascio di ciascuna di essa, per ciascuna vendita effettuata, compilando la stessa con il nome ed il cognome di chi vende e di chi acquista, riportando la cifra in Euro pattuita come prezzo della vendita, nel rispetto della normativa prevista in materia di imposta di bollo.
7. Al termine della manifestazione lo spazio occupato dovrà essere lasciato perfettamente pulito e in ordine, libero da qualsiasi rifiuto e/o residuo. I medesimi dovranno essere raccolti e conferiti negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
8. Ai partecipanti è fatto obbligo di:
 - a) non recare molestia richiamando il pubblico con suoni, grida, schiamazzi;
 - b) non usare altoparlanti e/o altri mezzi di diffusione o amplificazione del suono;
 - c) attenersi scrupolosamente alle disposizioni di tutti i Regolamenti Comunali, per quanto non derogato del presente Regolamento;
 - d) attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che verranno, di volta in volta, impartite specificamente dalla Giunta Comunale, dall'avviso pubblico e dall'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
9. Con Determinazione del Dirigente competente, nel rispetto delle Deliberazioni della Giunta Comunale di cui al precedente articolo 2, viene stabilita la griglia degli adempimenti ed oneri a carico dei partecipanti, della quale sarà data pubblicità su apposita pagina del sito internet dell'Amministrazione Comunale.
10. Ai soggetti gestori di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1, è fatto obbligo di rispettare la normativa tributaria e fiscale di riferimento, sia che si tratti di persone giuridiche a rilievo imprenditoriale sia che se si tratti di persone giuridiche di cui all'articolo 4, comma 1,



del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; in caso di affidamento in gestione, per ciascuna "manifestazione straordinaria", il soggetto gestore è tenuto a presentare un rendiconto entro i 15 giorni successivi al suo espletamento, rappresentando in maniera trasparente il bilancio di esercizio tra quanto incassato dai singoli partecipanti e quanto versato al Comune ai sensi dei commi 1 e 2; il soggetto gestore è responsabile della formazione degli elenchi dei partecipanti in conformità alle previsioni e vincoli previsti dal presente Regolamento. Il soggetto gestore è tenuto a garantire che i singoli partecipanti rispettino le prescrizioni derivanti dalla normativa nazionale e locale, assumendo, in caso di violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, connotazione di obbligato in solido, a norma dell'articolo 6 della Legge 24/11/1981 n. 689, per le singole violazioni commesse individualmente dai partecipanti.

ART. 6: Decadenza ed inibizione

1. Sono causa di decadenza dalla possibilità di partecipare alle "manifestazioni straordinarie", sia in qualità di singolo espositore che in qualità di soggetto organizzatore:
 - a) aver esercitato o aver consentito, nell'area assegnata, la vendita di opere non realizzate dall' espositore, per quanto riguarda operatori dell'ingegno e artigiani locali, o la vendita di oggetti vietati o comunque non contemplati dal presente Regolamento;
 - b) il mancato rispetto, da parte del titolare dell'autorizzazione, sia esso singolo espositore che soggetto gestore, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, rilasciata ai sensi dell'avviso pubblico e del presente Regolamento (compresa l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato o di una superficie maggiore di quella indicata nell'autorizzazione);
 - c) la mancata osservanza delle prescrizioni normative poste a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità e la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, ovvero delle prescrizioni contenute nell'avviso pubblico o nell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, accertate con provvedimento di contestazione della violazione a norma dell'articolo 13, della L. n. 689/1981;
 - d) la sub-concessione dello spazio pubblico ad altra persona;
 - e) il riscontro, in fase di controllo, di false dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.
2. Di norma, l'accertamento delle condizioni utili a dichiarare la decadenza, è effettuato da parte delle Polizia Municipale in sede di controllo e comporta l'immediato rilascio di un ordine di allontanamento nei confronti del soggetto che si renda responsabile delle condotte di cui al precedente comma 1.
3. Quando l'accertamento delle condizioni utili a dichiarare la decadenza, avvenga d'ufficio, dopo l'espletamento della "manifestazione", la causa di decadenza si converte in un provvedimento di inibizione e divieto, a carico dell'autore della condotta prevista al comma 1, di partecipare al successivo bando per manifestazioni del medesimo genere da tenersi in date successive.

ART. 7: Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose dagli espositori partecipanti alla manifestazione, nonché da eventuali inadempimenti agli obblighi fiscali da parte dei partecipanti stessi.
2. L'espositore ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte e dovrà essere presente nella propria area espositiva (eventualmente sostituito dalla persona indicata al precedente art. 5, comma 3) per tutta la durata della manifestazione.
3. L'espositore ed il soggetto gestore sono personalmente responsabili del rispetto della normativa tributaria e fiscale connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Regolamento.

ART. 8: Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituenti reato, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., fatta salva l'applicazione di quanto disposto con provvedimento della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981.
2. Compete alla Polizia Municipale vigilare sul pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia, fatta salva l'autonoma capacità di controllo ed accertamento delle altre Forze di Polizia.